

ORDINE DEL GIORNO n. 122

Il Consiglio regionale

premessi che

- il D.M. 01.02.1991, all'articolo 6, comma 2, prevede l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria agli "infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali" limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
- la Legge 296/2006, all'art. 1, comma 796, lettera p) dispone che "a decorrere dal 10 gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelle afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati";
- il D.L. 112/2008, all'articolo 61, comma 19, stabilisce che "per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo". Successivamente il D.L. 98/2011, all'articolo 17, comma 6, ha stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della Legge 27.12.2006, n. 296 e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 61, comma 19, del D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

preso atto che gli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco non godono della copertura assicurativa INAIL e che, a differenza di altri lavoratori che, a seguito di infortunio sul lavoro, sono considerati esenti sulla base di quanto previsto dal D. M. 01.02.1991, si trovano a dover corrispondere la quota fissa di 25 euro prevista dalla normativa per le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco

impegna l'Assessore alla Sanità e la Giunta a deliberare

- 1) che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di

copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso;

- 2) di stabilire che le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al punto 1).

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 10 dicembre 2019*